

# Estendere la vecchiaia contributiva a tutti E poi tenere finalmente ferme le regole

di Red. Ref. | [www.reforming.it](http://www.reforming.it)

È ripartito il dilemma di costituzionalità che ormai tiene banco da oltre un ventennio: in quale misura si può intervenire sulla rivalutazione delle pensioni al FOI senza uscire dal solco costituzionale? Nei primi giorni di settembre 2024 ci ha pensato l'Ordinanza n. 33 della Corte dei conti della Toscana<sup>1</sup> a rinviare alla Corte costituzionale la scelta, presa in Legge di bilancio per il 2023, di una ridotta indicizzazione per fasce di reddito nel biennio 2023–2024. In mancanza di questa misura, l'indicizzazione sarebbe ritornata, dopo ripetute deroghe, quella più intensa e per scaglioni progressivi fissata dalla [L. 388/2000 \(art. 69\)](#). Non è ancora disponibile il testo dell'Ordinanza, ma si sa che a sollevare la questione di legittimità è stato un pensionato senese di 71 anni, ex dirigente scolastico. La Corte avrà il compito di giudicare in coerenza con le sentenze già emesse sullo stesso tema e su fattispecie collegate<sup>2</sup>, che adesso hanno accumulato numerosi precedenti, una vera e propria palestra del giudizio di costituzionalità che fa a gara con quello sui rapporti Stato-Regioni e sulla distribuzione dei farmaci (per fare solo alcuni esempi: [Sentenza 316/2010](#), [Sentenza 116/2013](#), [Sentenza 70/2015](#)<sup>3</sup>, [Sentenza n. 173/2016](#), [Sentenza n. 234/2020](#)).

Questa volta l'"eterno ritorno" del tema (per dirla con Nietzsche) si presenta in condizioni ancor più complesse. Il giudizio della Corte penderà durante i lavori per la prossima legge di bilancio e forse anche oltre. In gioco c'è una posta di non poco conto, pari a 2,1 miliardi di minore spesa nel 2023 e oltre 4,3 miliardi nel 2024<sup>4</sup>, già al netto degli effetti fiscali. Per di più, il giudizio penderà mentre nel dibattito sulla prossima manovra si sono già affacciati almeno tre temi pensionistici: un ulteriore ritocco proprio dell'indicizzazione per calmierare ancora la dinamica delle pensioni e recuperare risorse (ci vorrebbe Pirandello più che Nietzsche in questo caso), l'allungamento delle "finestre mobili", e l'apertura di un nuovo canale di uscita con requisiti ridotti rispetto agli ordinari (una riproposizione della seconda "Quota 103" o qualche sua variante). Alcuni ci vedono una contraddizione: si risparmia da un lato e si spende dall'altro. Altri ci vedono coerenza: si chiede un sacrificio alle pensioni già in essere per poter facilitare l'uscita di chi è in attesa di smettere di lavorare. Altri ancora ci vedono una *ratio* che la Suprema Corte non potrà ignorare: si cercano risparmi di spesa in ambito pensionistico per utilizzare le risorse anche per agevolare i nuovi pensionamenti, così rimanendo nello stesso ambito (sottovalutando la sproporzione tra i capitoli<sup>5</sup>).

<sup>1</sup> "La Corte dei conti ha competenza sui giudizi relativi a pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'INPDAP. Le controversie possono avere ad oggetto sia l'esistenza del diritto alla pensione sia la sua entità", si legge nel sito web istituzionale <https://www.corteconti.it/Home/Attivita/Giurisprudenza>.

<sup>2</sup> Il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate appartiene allo stesso insieme delle correzioni al valore delle pensioni liquidate e già in erogazione.

<sup>3</sup> Si veda il commento di Reforming subito dopo la pubblicazione di questa sentenza: "[La Corte costituzionale sulla sospensione dell'indicizzazione delle pensioni](#)".

<sup>4</sup> Si vedano, per le quantificazioni, le Audizioni dell'[Ufficio parlamentare di bilancio](#) sulle due ultime leggi di bilancio.

<sup>5</sup> Alla Corte sanno fare di conto e non passerà inosservato il fatto che i risparmi da deindicizzazione nel 2023 e nel 2024 rappresentano multipli della maggiore spesa connessa alla prima e alla seconda "Quota 103".

Tutto questo avviene mentre riparte il [Patto di stabilità e crescita](#)<sup>6</sup> e il [Rapporto “Draghi”](#) tratteggia sfide strategiche, innovative e non differibili per l’Europa che avranno bisogno di risorse (almeno 800 miliardi all’anno) e di stretta cooperazione tra i Membri, e mentre il sistema sanitario italiano ha bisogno di un immediato aumento permanente dei finanziamenti e così pure quello scolastico e universitario, per citare alcune delle urgenze anch’esse non differibili.

Se si sfoglia la seconda parte del Rapporto “Draghi” – quella settoriale con le raccomandazioni di *policy* – il tema delle pensioni viene toccato più volte ma in due sole prospettive che appaiono lontanissime, per contenuti, modi e toni, dal dibattito italiano sia di oggi che di sempre. La prima è quella della riduzione delle forze di lavoro, che va contrastata non solo sostenendo le famiglie, gestendo i flussi migratori e l’integrazione, investendo in capitale umano e sostenendo le carriere dei giovani, ma anche allungando la vita lavorativa. Anzi, è proprio quest’ultima leva che può avere effetti di sostegno subitanei alle forze di lavoro, evitando che si ripercuota sul PIL lo svuotamento delle fasce di età attive che è già in corso da tempo<sup>7</sup>. La seconda prospettiva è quella del risparmio previdenziale che, istituzionalizzato e organizzato in un sistema di fondi pensione europeo, viene visto come necessario sia per concorrere a finanziare gli investimenti per la crescita (transizione *green*, transizione *digit*, infrastrutturazione, *start-up*, *R&D*, etc.), sia per concorrere a costituire, con l’accumulazione dei rendimenti, i redditi per la vecchiaia. Non si danno ovviamente indicazioni dirette su come riformare i sistemi pensionistici (non è questo lo scopo), ma linee d’azione sono derivabili da queste e da tante altre considerazioni contenute nel Rapporto.

Per interrompere l’“eterno ritorno” delle pensioni e permettere che il dibattito si focalizzi sulle vere priorità e si strutturi meglio sullo stesso tema delle pensioni, [si avanza una proposta in tre punti](#):

## 1. L’indicizzazione


Dal 2025, le regole di aggancio delle pensioni al FOI ritornano quelle per scaglioni progressivi della L. 388/2004, ma con una correzione che accentui la decrescita delle percentuali di indicizzazione al crescere degli scaglioni, tenendosi però lontana dalle penalizzazioni introdotte *pro-tempore* negli ultimi tempi. Seguendo l’[Audizione dell’UPB sulla Legge di bilancio per il 2024](#) (pag. 92 e segg.), le percentuali di indicizzazione della L. 388/2004 possono essere trasposte da scaglioni progressivi a fasce<sup>8</sup> e messe a confronto con le omologhe percentuali in vigore nel 2023 e nel 2024 (a meno di censura della Corte costituzionale) e con la proposta di Reforming:

---

<sup>6</sup> Entro settembre 2024 gli Stati devono presentare i propri piani strutturali a medio termine (4 o 7 anni). Quelli, come l’Italia, con il rapporto debito/PIL superiore al 90 per cento, sono chiamati a ridurlo in media di almeno l’1 per cento all’anno; sono chiamati, inoltre, ad aggiustare il loro saldo primario sino a ricondurlo al massimo all’1,5 per cento del PIL in termini strutturali (il cosiddetto margine di resilienza). Per maggiori dettagli, si può fare riferimento a UPB (2024), “[The New EU Stability and Growth Pact and its Fiscal Implications for Italy](#)”.

<sup>7</sup> A questo proposito, una lettura interessante è il capitolo “[Pensioni e Occupazione nell’ultimo decennio](#)” nel “Rapporto sulla politica di bilancio” dell’UPB, che porta evidenza del fatto che gli allentamenti delle requisiti di uscita introdotti negli ultimi anni non hanno avuto significativi effetti di creazione di nuova occupazione.

<sup>8</sup> Con la percentuale media di fascia ottenuta dalla media ponderata delle percentuali di indicizzazione per scaglioni progressivi, assumendo come importo della pensione il valore medio degli estremi dello scaglione.



Fonte: elab. Reforming su UPB

Con la proposta si supera il ricorso a brusche modifiche dell'indicizzazione per ottenere risparmi di spesa consistenti e immediati, e si avvia un assetto strutturale che mira a un equilibrato ma costante controllo della dinamica, e che ha tra le caratteristiche la copertura totale dall'inflazione per le pensioni di importo sino a quattro volte il Trattamento Minimo (TM), e poi una graduale riduzione della stessa a un ritmo moderato che alle pensioni superiori al decuplo del TM arriva a offrire una indicizzazione pari al 65 per cento del FOI. Se una simile proposta fosse inserita nella prossima legge di bilancio, accompagnata da una da Relazione illustrativa ben scritta sugli eventi eccezionali che hanno obbligato a rivedere l'indicizzazione nel biennio 2023-2024 (mai inflazione così alta da quando esiste l'Euro) e sull'avvio dal 2025 di un nuovo assetto equilibrato e permanente, la Corte costituzionale potrebbe, all'interno del suo insindacabile giudizio, tenerne conto quando arriverà a esaminare il rinvio della Corte dei conti della Toscana. A più riprese, negli ultimi anni, la Corte si è sforzata di bilanciare il suo giudizio anche tenendo conto degli obiettivi di equilibrio di bilancio e sostenibilità dei conti pubblici. Reforming ha dedicato diversi scritti a questo tema, trasmessi anche agli Uffici della Corte<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Si veda, per esempio, la RN del 14 luglio 2024, "[Legislatore dormiente e Corti di riserva](#)". Altro aspetto che la Corte potrebbe considerare nel bilanciamento dei vari profili è il fatto che le pensioni retributive e le quote retributive delle pensioni sono state calcolate con regole generose per le carriere non lunghe, e quindi rallentare l'aggancio all'inflazione recupera *ex-post* un po' della sproporzione tra contributi versati e valore della rendita. In realtà, un discorso simile può essere fatto, pur di entità diversa, per le pensioni e le quote di pensione contributive, perché la conversione del montante nozionale in rendita sta avvenendo a un tasso reale dell'1,5 per cento che, rispetto alla dinamica dell'economia degli ultimi venti anni, appare anch'esso parametro contrattuale relativamente generoso.

## 2. Tre canali strutturali per tutti: Vecchiaia, Anticipata e Vecchiaia anticipata

Dal 2025, non sono più rinnovati canali di uscita temporanei a requisiti ridotti rispetto agli ordinari (le "Quote"). Non sono più rinnovati anche l'"Opzione Donna" e l'Anticipo pensionistico ("APE sociale")<sup>10</sup>. I canali di pensionamento diventano tre: la pensione di vecchiaia ordinaria e la pensione anticipata (o di anzianità) già esistenti e con requisiti agganciati alla progressione della vita attesa, cui si aggiunge il pensionamento di vecchiaia a requisiti ridotti già introdotto dalla riforma "Fornero".

La proposta è di estendere a tutti questo terzo canale, sinora dedicato solo ai lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1995 (i "contributivi"), ovviamente alle medesime condizioni a cominciare dall'applicazione del criterio di calcolo contributivo ad accumulazione nozionale.

In verità, anche se è vero che il comma 11 dell'articolo 24 del DL 201/12019 (la riforma "Fornero") si rivolge ai "[...] lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 [...]", attualmente questo canale di uscita sarebbe utilizzabile anche dai lavoratori con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (i cosiddetti "misti"), che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui almeno 5 all'interno delle regole contributive, che siano titolari di una posizione previdenziale presso al Gestione Separata (GS) dell'INPS (con almeno un contributo versato), e purché facciano richiesta di computo della pensione all'interno della stessa GS ai sensi dell'[articolo 3 del DM 282/1996](#)<sup>11</sup>. La GS può applicare solo il criterio di calcolo contributivo ad accumulazione nozionale.

Pertanto, dalla possibilità di usare il canale di pensionamento di vecchiaia a requisiti ridotti allo stato attuale sono esclusi i lavoratori con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (i cosiddetti "retributivi")<sup>12</sup>, tutti quelli che non hanno una posizione presso la GS su cui convergere per chiedere il computo della pensione, i liberi professionisti (le anzianità maturate presso le Casse professionali), le altre categorie di esclusi non essendo più realistiche<sup>13</sup>. La proposta è, quindi, di eliminare queste limitazioni e permettere l'accesso al canale di uscita di vecchiaia a requisiti ridotti a tutti, previa ricalcolo contributivo e senza necessariamente transitare per la GS<sup>14</sup>.

Oltre al calcolo contributivo integrale, il canale di vecchiaia a requisiti ridotti possiede i seguenti connotati (aggiornati dalla Legge di bilancio per il 2024):

---

<sup>10</sup> I link sono "[Pensioni Oggi](#)". Non è prassi di Reforming rimandare alla rete per sintesi normative che quasi sempre sono lavori svolti internamente e pubblicati a sito. In questo caso si fa una eccezione rimandando a un sito *web* che nel tempo (oltre dieci anni che lo si consulta) ha dato prova di preparazione professionale, precisione e metodicità di aggiornamento delle informazioni; una guida importante per tanti che, non tecnici del settore, debbano navigare nella galassia della normativa pensionistica italiana.

<sup>11</sup> È il combinato disposto del comma 23 del primo articolo del DL 201/12019 e del primo comma dell'articolo 2 del [DL 355/2001](#).

<sup>12</sup> Categoria ormai quasi esaurita.

<sup>13</sup> A ridosso della pensione, tutti hanno almeno 5 anni di anzianità all'interno delle regole contributive, dopo che queste sono state generalizzate dalla riforma "Fornero" per le anzianità successive al 2011. Allo stesso modo, a ridosso dell'età di pensionamento quasi tutti hanno almeno 15 anni di contribuzione complessiva, al di fuori di casistica speciale e patologica.

<sup>14</sup> Nella riforma andrebbero inclusi anche i liberi professionisti, alla luce delle carriere sempre più miste che contraddistinguono le nuove generazioni, con periodi da lavoratore dipendente e periodi da professionista con PIVA, che si avvicendano anche a più riprese. Lo snodo resta quello di fare pagare a tutti gli Enti coinvolti la quota di pensione derivante dal calcolo contributivo a valere sui contributi che gli stessi Enti hanno riscosso.

- l'età minima è pari a 64 anni nel 2024 e agganciata alla progressione della vita attesa come l'omologo requisito di età per l'uscita di vecchiaia ordinaria;
- l'anzianità contributiva minima è pari a 20 anni nel 2024 e agganciata alla progressione della vita attesa come l'omologo requisito di anzianità per l'uscita anticipata ordinaria;
- il requisito dell'anzianità può essere soddisfatto solo con anni di anzianità effettiva (non si considera la figurativa);
- il requisito di anzianità può essere soddisfatto anche attraverso il cumulo contributivo di cui al primo comma del primo articolo del D. Lgs. 184/1997<sup>15</sup>;
- alla liquidazione, l'importo della pensione deve essere almeno pari a 3 volte l'[Assegno sociale](#) ("AS", poco più di 1.600 euro lordi/mese), parametro che si riduce a 2,8 per le donne con un figlio, e a 2,6 per le donne con due o più figli;
- sino al compimento dell'età per il pensionamento ordinario di vecchiaia<sup>16</sup>, l'importo della pensione sconta il tetto di 5 volte il [Trattamento minimo INPS](#) (poco meno di 3.000 euro lordi/mese);
- la minor pensione ottenuta sino al compimento dell'età ordinaria per la vecchiaia non viene recuperata successivamente, implicando una perdita rispetto alla cosiddetta neutralità attuariale delle regole contributive ad accumulazione nozionale (una sorta di *copay* per l'uscita anticipata);
- tra la maturazione del diritto alla vecchiaia anticipata e la decorrenza della pensione c'è una finestra mobile di tre mesi.

Il canale di vecchiaia anticipata permette l'uscita con al più 2 anni e 9 mesi di anticipo rispetto al requisito ordinario più vicino (la vecchiaia ordinaria che non sconta finestre mobili). È vero che il requisito congiunto di anzianità è basso, con potenziale coinvolgimento di platee ampie, ma esso viene corredato da limitazioni concrete con significativi effetti di blocco e disincentivo. Il disincentivo più forte viene proprio dal ricalcolo contributivo integrale che, a 64 anni e con una anzianità contributiva bassa<sup>17</sup>, comporta nella generalità dei casi un assegno di importo basso / molto basso che difficilmente arriva a superare il requisito del triplo dell'AS<sup>18</sup> e, se lo fa, funziona comunque come incentivo a posticipare l'uscita per migliorare la prestazione ottenibile.

Altro disincentivo proviene dal tetto che, per coloro che decidono di scontarlo, funziona da calmieramento della spesa e, per coloro che invece lo valutano eccessivo, funziona da stimolo a posticipare l'uscita per non perdere parte delle prestazioni frutto dell'accumulazione di contributi


<sup>15</sup> "[Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia. [A questi lavoratori, se] iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di [pensionamento], i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità".

<sup>16</sup> Nel 2024 il requisito è pari a 67 anni con aggancio automatico alla progressione della vita attesa.

<sup>17</sup> I 20 anni del requisito minimo cui potrebbero aggiungersi alcuni anni figurativi, in questo caso non validi per il diritto ma validi per la misura.

<sup>18</sup> Applicato alla seconda "Quota 103" (le altre "Quote" ne erano prive), il ricalcolo contributivo integrale ha ridotto significativamente i lavoratori che ne stanno beneficiando. Alla luce di quelle pervenute a fine agosto, a fine anno le domande si attesterebbero al di sotto della metà di quelle stimate nella Relazione tecnica, senza tenere conto della percentuale dei rigetti che, nelle esperienze delle precedenti "Quote", è superiore al 10 per cento. Inoltre, le stime in Relazione tecnica già incorporavano gli effetti del ricalcolo contributivo.

individuali. “Quota 100”, la più costosa dei recenti canali a quota, anche se corredata da divieto di cumulo con redditi da lavoro sino al compimento del requisito per l’uscita di vecchiaia ordinaria<sup>19</sup> e da finestre fisse e mobili più lunghe, non aveva né il ricalcolo contributivo né soglie minime e tetti all’importo della pensione, e per di più il requisito contributivo poteva essere raggiunto anche grazie ad anzianità figurative, volontarie, da riscatto. In questo caso, invece, alla maturazione del diritto concorrono solo e soltanto le anzianità effettive.



Fonte: elab. Reforming su ISTAT

Per avere un ordine di grandezza di riferimento, dalla distribuzione per importo lordo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità in erogazione (banca dati *online* dell’ISTAT), si evince che circa il 30 per cento è superiore a 3 volte l’AS (circa 1.600 euro lordi/mese) e inferiore a 5 volte il TM (circa 3.000 euro lordi/mese)<sup>20</sup>.

### 3. Gli istituti redistributivi e le nuove sfide

Assieme alla vecchiaia ordinaria e alla anticipata ordinaria, il canale “intermedio” della vecchiaia anticipata, se esteso a tutti, completerebbe il quadro delle regole, permettendo uscite a età inferiori a quelle della vecchiaia e ad anzianità inferiori a quella dell’anticipata. L’assetto si presterebbe a divenire quello permanente e strutturale, su cui non intervenire più, almeno sino al 2035-2040 quando si supererà la “gobba” dell’incidenza della spesa pensionistica sul PIL. Il nuovo canale avrebbe un requisito di età che, evolvendosi di pari passo con quello della vecchiaia ordinaria, ne resterebbe sempre al di sotto di 3 anni (2,9 al netto della finestra mobile); e avrebbe un co-requisito di anzianità che, evolvendosi di pari passo con quello della anticipata ordinaria, ne resterebbe sempre ampiamente

<sup>19</sup> A eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui.

<sup>20</sup> È solo un punto di riferimento. Ovviamente, all’interno delle pensioni di prossima decorrenza la percentuale può essere diversa.

al di sotto, pur staccandosi mano a mano dal co-requisito della vecchia ordinaria (i 20 anni di anzianità che non sono agganciati alla progressione di vita attesa).

L'accesso al nuovo canale sarebbe puntualmente responsabilizzato: quelli che lo utilizzano accettano il ricalcolo, la finestra mobile e, se hanno pensione superiore al tetto, anche di perderne una parte sino al raggiungimento dell'età per la vecchiaia ordinaria come *copay* di uscita a finalità di sostegno del sistema<sup>21</sup>; a quelli che non superano la soglia minima di pensione si chiede, invece, di prolungare il lavoro o comunque di posticipare l'accesso alla pensione<sup>22</sup>, così recuperando, con un ritardo di oltre trent'anni!, spirito e visione della riforma del 1995<sup>23</sup>, laddove questa intendeva stimolare il più possibile la ricerca, da parte di chi il lavoro ce l'ha, dell'autosufficienza nella preparazione dei redditi per la vecchiaia, per poter dedicare risorse e sforzi a chi non ha lavoro e lo cerca e, più in generale, a chi non ha risorse adeguate rispetto a bisogni effettivi e cogenti, compresi gli anziani con mezzi insufficienti.

Consolidare le regole pensionistiche sui tre canali sopra citati, e bloccarle almeno sino allo scollinamento della "gobba", è necessario per normalizzare la politica di bilancio che da troppo tempo ogni anno si occupa di pensioni sotto il grande equivoco di curarsi del lavoro, del *welfare* e della redistribuzione. E ben venga pure una bocciatura della Corte costituzionale sulle regole di indicizzazione nel 2023 e nel 2024 e il riemergere di una maggiore spesa di 6,4 miliardi, se questo può servire a fare ragionare meglio e prendere decisioni lungimiranti come all'inizio degli anni Novanta dello scorso millennio. Si aspetta la pronuncia della Suprema Corte per commentarla su questa o su altra collana di Reforming.

*Nota: Si trasmette questo scritto agli Uffici della Corte costituzionale, della Corte dei conti, dell'INPS e del Ministero dell'economia e delle finanze. È importante si diffonda informazione e quantificazione puntuale su quali potrebbero essere gli effetti a breve di una estensione a tutti della vecchiaia anticipata. Anche così com'è, dopo le modifiche dell'ultima legge di bilancio, il canale è talmente "palettato" che una sua implementazione dovrebbe rimanere, nonostante il bassissimo requisito di anzianità, sufficientemente sotto controllo dal punto di vista della spesa nel primo anno e in quelli immediatamente seguenti. Per ridurre gli effetti immediati, invece di mantenere tel quel le caratteristiche del canale, l'asticella del requisito di anzianità può essere spostata in avanti a un livello che, pur di vantaggio rispetto al requisito dell'anzianità ordinaria, si sollevi rispetto al requisito minimo di anzianità per l'uscita di vecchiaia ordinaria. Il punto fondamentale di policy è fissare le regole e non perturbarle più.*

---


<sup>21</sup> Qui va ripetuta l'osservazione già proposta nella nota in calce n. 9: il tema della generosità delle regole di calcolo non sorge solo per il retributivo ma, sia pure su scala relativamente minore, si pone anche per le pensioni e le quote di pensione contributive, perché la conversione del montante nozionale in rendita sta avvenendo a un tasso reale dell'1,5 per cento che, rispetto alla dinamica dell'economia degli ultimi venti anni, è sovradimensionato. In realtà questo parametro appare sovradimensionato anche rispetto alle ipotesi di crescita implicite nelle proiezioni di medio lungo periodo della spesa pensionistica svolte sia dalla Ragioneria generale dello Stato sia dal "Gruppo di lavoro sull'invecchiamento" di ECOFIN (AWG-ECOFIN). Da sempre le regole contributive sono "accusate" di essere austere e restrittive, ma così non è.

<sup>22</sup> Ognuno sceglierebbe la modalità più adatta al suo caso e per lui fattibile, se prolungare il lavoro così com'è per 3 anni, optare per qualche forma di *part-time* (una delle soluzioni da sempre suggerite dall'OCSE per il [flexible retirement](#)), cambiare inquadramento contrattuale, o semplicemente pazientare attingendo a risparmi privati in attesa di raggiungere la soglia minima o l'età per la vecchiaia ordinaria.

<sup>23</sup> L'ultimo momento in cui è emersa una visione di lungo periodo e di insieme, coprente non solo le pensioni in senso stretto, ma anche tutti i più importanti capitoli del *welfare* e il mercato del lavoro. Da quel momento in poi si sono succeduti solo passi indietro e misure correttive per recuperarli, senza alcun progetto di futuro. Oggi andrebbe riscritto, aggiornato e condiviso in Parlamento un documento come la [Relazione conclusiva della Commissione "Onofri"](#) che nel 1997 mise nero su bianco una visione razionale e coerente, di cui la riforma pensionistica del 1995 faceva parte e che si ebbe il coraggio di esplicitare probabilmente anche sull'onda della crisi economica e della profonda correzione dei conti pubblici di inizio anni Novanta.



### οἶνον πόντος



Lo sviluppo economico, soprattutto quando nel rispetto delle compatibilità

ambientali e degli interessi delle generazioni venture, dipende intrinsecamente dal senso di identità, che è cosa diversa da nazione, confine o etnia, ma è l'insieme dei valori positivi, coltivati e arricchiti nel corso ...

Radici (.pdf, 277 Kb)

### Il TFR dei pubblici dopo la Corte costituzionale



Dal 2010, per contenere gli effetti negativi della crisi finanziaria, le scadenze di pagamento del Trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici (TFS o TFR che sia) hanno cominciato a essere riviste in senso restrittivo. Il combinato disposto delle norme sulla liquidazione e di quelle sulla rateizzazione dei pagamenti fa sì che prima che il lavoratore possa vedersi corrisposto ...

RN - 29 gennaio 2024 (.pdf, 757 Kb)

### Eumenidi per Gaza



Nel mondo preistorico non c'è differenza tra Giustizia divina e giustizia dell'uomo. La gravità della pena insegue all'infinito

quella della colpa e inchioda tutti e tutto a un eterno presente in cui la memoria perfetta del male e dei danni ricevuti sovrasta qualunque ...

RN - 16 ottobre 2023 (.pdf, 936 Kb)

### Contrafforti tra Pilastri



L'edificio è tanto più resistente quanto più riesce a rispondere come un corpo unico alle sollecitazioni

esterne. È uno dei principi alla base delle tecniche costruttive antisismiche. Per metterlo in opera, i pilastri portanti devono essere raccordati tra loro di modo che possano lavorare ...

RN - 22 novembre 2023 (.pdf, 511 Kb)

### Nuove sfide per i fondi pensione



Che cosa può insegnare la crisi dei fondi pensione del Regno Unito del 2023? Si cerca di rispondere tramite i risultati di una intervista a specialisti del settore, avendo in mente che le difficoltà dei fondi pensione sono anche difficoltà dei sistemi multipillar. La RN è di Edmond Doci, Dario Musolino e Nicola Salerno.

RN - 8 aprile 2024 (.pdf, 402 Kb)



## Reforming.it

Analisi e Proposte per l'Economia e le Istituzioni

ARCHIVIO

CHI SIAMO



### "La Scaletta" n. 13



Publicato il Quaderno n. 10-2023 de "La Scaletta". Numero ricco di contributi variegati e multidisciplinari, lungo il filo conduttore della parola "memoria". Nicola contribuisce con due scritti, uno dedicato a Dinu Adamasteanu e l'altro a Ligo Annona o, meglio, a un'opera di Annona ritrovata in ...

### Dai residui inesistenti al federalismo monstre



Il federalismo differenziato, così come messo nero su bianco nel progetto di

### Nuove sfide per i fondi pensione



Che cosa può insegnare la crisi dei fondi pensione del Regno Unito del 2023? Si cerca di rispondere tramite i risultati di una intervista a specialisti del settore, avendo in mente che le difficoltà dei fondi pensione sono anche difficoltà dei sistemi multipillar. La RN è di Edmond Doci, Dario Musolino e Nicola Salerno.

RN - 8 aprile 2024 (.pdf, 402 kb)

### Parte il Servizio a Tutele Graduali



Dalla prima settimana di febbraio 2024 è attivo il Servizio a Tutele Graduali per la fornitura di energia elettrica. Per 4.5

### οἶνον πόντος



Lo sviluppo economico, soprattutto quando nel rispetto delle compatibilità ambientali e degli interessi delle generazioni venture, dipende intrinsecamente dal senso di identità, che è cosa diversa da nazione, confine o etnia, ma è l'insieme dei valori positivi, coltivati e arricchiti nel corso ...

Radici (.pdf, 277 kb)

### Il TFR dei pubblici dopo la Corte costituzionale



Dal 2010, per contenere gli effetti negativi della crisi finanziaria, le scadenze di pagamento del Trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici (TFS o TFR

### Dai residui inesistenti al federalismo monstre



Il federalismo differenziato, così come messo nero su bianco nel progetto di riforma, è un salto nel buio, ma forse meritano uno sforzo di comprensione in più le motivazioni alla base della cosiddetta "secessione dei ricchi" del Ddl ...

RN - 18 marzo 2024 (.pdf, 1.2 Mb)